

Blocco della perequazione automatica delle pensioni

La Consulta dichiara la legittimità del decreto “Poletti” D.L. n° 65/2015

La Corte Costituzionale ha comunicato di aver respinto i ricorsi di incostituzionalità del “cosiddetto” Decreto Poletti (decreto legge n° 65/2015) che aveva dato attuazione alla precedente sentenza della suprema Corte costituzionale n° 70 del 2015.

Approfondimenti sul tema li trovate:

- [Previdenza Flash n° 119 maggio 2015](#)
- [Previdenza Flash n° 122 maggio 2015](#)
- [Previdenza Flash n° 124 giugno 2015](#)
- [Previdenza Flash n° 126 luglio 2015](#)

Perequazione dei trattamenti pensionistici: la Corte Costituzionale respinge i ricorsi avverso l'incostituzionalità del decreto n° 65/2015.

In data 25 ottobre 2017 la [Corte Costituzionale comunica](#) di aver respinto le censure di legittimità costituzionale del [decreto legge n° 65/2015](#) che ha inteso “dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della [Corte Costituzionale n° 70/2015](#)”.

Al di là del freddo comunicato della Corte Costituzionale, in soldoni di cosa si tratta? Di una cosa semplicissima: la C.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento di attuazione, seppur parziale, di una sua precedente sentenza, la n° 70/2015.

Questo vuol dire che tutti i pensionati che hanno inoltrato ricorso avverso la parziale applicazione di detta sentenza possono mettersi il cuore in pace: i ricorsi per effetto della pronuncia della C.C. sono nulli.

La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia” annullate nel 2015 con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica.

Facciamo un brevissimo riassunto di tutta la storia.

Blocco della perequazione automatica per il biennio 2012/2013 (Legge Fornero)

La legge n° 201 del 2011 all'art. 24 comma 25 aveva stabilito il blocco della perequazione automatica (aumenti annuali per adeguamento al costo della vita) per gli anni 2012 e 2013 per le pensioni superiori a 1.405,05 € (importo pari a tre volte il trattamento minimo per l'anno 2011).

Art. 24 comma 25 della legge n° 201/2011

In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”

Avverso questo provvedimento furono inoltrati vari ricorsi che sfociarono in varie remissioni alla Corte Costituzionale per dichiarare l'illegittimità della norma.

La C.C. si pronunciò nell'aprile 2015 dichiarando l'illegittimità dell'art. 24 comma 25 della legge n° 201/2011

Sentenza Corte Costituzionale n° 70/2015

Secondo i giudici costituzionali:

"l'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio".

"La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico - dice ancora la sentenza - induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività". "Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36 Costituzione) e l'adeguatezza (art. 38). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà" (art. 2) e "al contempo attuazione del principio di eguaglianza", (art. 3).

Con l'annullamento della norma si sarebbe dovuto tornare al precedente regime in tema di perequazione automatica della pensioni.

Interviene il Governo che con decreto n° 65/2015 riordina tutta la materia dando attuazione, parziale...molto parziale, a quanto stabilito dalla C.C. nella sentenza n° 70/2015.

Decreto legge n° 65/2015

E' quanto di più cervellotico e complicato si possa pensare.

In concreto, il decreto stabilisce che per il 2012 e il 2013, mentre per le pensioni di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo l'indice è stato applicato per intero senza riduzioni, per quelle di importo superiori a 3 volte il minimo l'indice si contrae al 40 per cento; per quelle di importo superiori a 4 volte il trattamento minimo l'indice scende al 20 per cento; per quelle di importo superiore a 5 volte il minimo l'indice si riduce al 10 per cento mentre per quelle superiori a 6 volte il "minimo" l'indice si azzerà.

Avverso questo decreto sono stati inoltrati ricorsi sia a livello amministrativo che a livello legale che hanno portato alla odierna pronuncia della Corte costituzionale.

Non siamo ancora in grado di pubblicare il testo del provvedimento ma la sostanza è quella che vi abbiamo illustrato.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"